

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1999

che fissa le modalità d'applicazione dell'articolo 9 della direttiva 97/78/CE del Consiglio riguardo al trasbordo di prodotti presso un posto d'ispezione frontaliero nel caso di spedizioni destinate ad essere importate nella Comunità europea, e che modifica la decisione 93/14/CEE

[notificata con il numero C(1999) 4506]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/25/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

Quando una spedizione di prodotti viene presentata ad un posto d'ispezione frontaliero per un successivo trasbordo, la persona responsabile del carico deve notificare al veterinario ufficiale responsabile presso il posto d'ispezione frontaliero, al momento dell'arrivo e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente, il tempo stimato di scarico della spedizione, il posto d'ispezione frontaliero di destinazione e, se del caso, l'ubicazione esatta della spedizione.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 97/78/CE:

- (1) considerando che è importante che il veterinario ufficiale responsabile presso il posto d'ispezione frontaliero riceva informazioni adeguate nel caso di spedizioni di prodotti che vengono trasbordati prima di essere introdotti nell'Unione europea presso un altro posto d'ispezione frontaliero;
- (2) considerando che è opportuno definire i periodi di tempo entro cui devono essere eseguiti i controlli veterinari prescritti;
- (3) considerando che è importante specificare che le spedizioni di prodotti devono essere sottoposte a tutti i controlli veterinari stabiliti dopo la fine del periodo massimo previsto;
- (4) considerando che le norme vigenti riguardo al trasbordo di spedizioni presso un posto d'ispezione frontaliero sono definite all'articolo 4 della decisione 93/14/CEE della Commissione ⁽²⁾ e che devono essere abrogate e sostituite dalle norme della presente decisione;
- (5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

- per un aeroporto, il periodo minimo è di 12 ore e il periodo massimo di 48 ore;
- per un porto marittimo, il periodo minimo è di 7 giorni e il periodo massimo di 20 giorni.

Articolo 3

Qualora il periodo massimo di cui all'articolo 2 sia trascorso, la spedizione deve essere sottoposta ai controlli prescritti all'articolo 4 della direttiva 97/78/CE, presso il posto d'ispezione frontaliero d'introduzione.

Articolo 4

L'articolo 4 della decisione 93/14/CEE è abrogato.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 9 del 15.1.1993, pag. 42.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
